

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge è finalizzata alla istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero.

L'articolato prevede, in base alla normativa vigente, le disposizioni tese a regolare la fase di transizione dell'attuale assetto fino alla istituzione del nuovo Comune.

Il progetto per il Comune unico, relativo alla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, si pone nella certa prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati alla popolazione e - congiuntamente - della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori, inclusivi, questi, di evidenti analogie e gemellanze di carattere storico e civile, comprovanti i loro forti legami, appunto, territoriali, sociali, economici e culturali.

La realizzazione di un unico centro di governo, in un territorio che proprio per le sue ragioni e radici storiche, ha già di per sé forti connotazioni di contiguità territoriale ed unitarietà naturale, consentirebbe, senza dubbio, di migliorare la qualità della amministrazione ed avviare progetti sostenibili per lo sviluppo locale; unitarietà che si avverte fortemente già nella vita pratica e quotidiana dei cittadini residenti nei tre Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero (si pensi a mero titolo di esempio ad una famiglia residente nel comune di Castrolibero, i cui genitori sono occupati con mansioni lavorative alle dipendenze di ditte e/o enti insistenti nel comune di Cosenza ed i figli iscritti ad istituti scolastici facenti parte del comune di Rende).

Un'area urbana, quella complessivamente considerata, di certa omogeneità, una legata stretta di territorio calabrese che non lascia presagire, camminandone il raggio interno, a diverse e distanti entità territoriali, bensì lascia vivida l'emozione di percorrere lo stesso ed identico territorio comunale, un unico centro economico-sociale identificativo di una stessa area geografica.

Unitarietà, tra le altre, comprovata dalla recente approvazione, dei tre comuni oggetto della proposta *de qua*, dello schema di convenzione dell'Ambito territoriale dei trasporti, servizi di trasporto che, in caso di fusione, sarebbero ancor di più potenziati e quindi in grado di soddisfare - in modo unitario e compatto - l'intera popolazione urbana, oltre alla presenza di una forte identità storico-culturale testimoniata dalla presenza di monumenti unici e di inestimabile pregio e valore artistico, di strutture sportive, culturali, accademiche e sanitarie.

Basti porre l'attenzione sul *paesaggio accademico* dell'Università della Calabria, reso ancora più prestigioso dopo l'istituzione, da parte del Comitato regionale di coordinamento delle università calabresi (Coruc), di

quattro nuovi corsi di laurea, i quali entreranno nell'offerta formativa a partire dall'anno accademico 2023-2024, ovvero i corsi di laurea in Servizi giuridici per l'innovazione digitale, Tecnologie del Mare e della Navigazione, Infermieristica e Medicina e Chirurgia TD - con cliniche dell'Annunziata.

Tra queste/i le due facoltà di matrice medico sanitaria di Infermieristica e di Medicina e Chirurgia TD rendono, senza dubbio alcuno, ancora più chiara l'idea che accompagna tale autorevole progetto di fusione. Ed invero, con riguardo al corso di laurea di Infermieristica, è necessario illustrare come lo stesso preveda come le attività di tirocinio si svolgeranno presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza e dell'Asp; stessa dinamica fattuale ed organizzativa con riguardo al corso di laurea di Medicina e Chirurgia TD, il quale si svilupperà nel *campus* universitario, con previsione, però, riguardo ai tirocini, di svolgersi presso l'Ospedale dell'Annunziata di Cosenza.

Tutto quanto indicato, lo si ribadisce, è assolutamente dimostrativo della esistenza *già in essere* di un unico territorio complessivamente considerato dei tre Comuni indicati, il quale, tra l'altro, potrebbe ottenere, in una prospettiva di fusione, una maggiore e migliore crescita in termini di promozione e progresso su scala nazionale ed internazionale, con certo riguardo ad una sicura valorizzazione politica, amministrativa ed economica in un territorio che, considerato il suo complesso, si vedrebbe accogliere una comunità di circa 108.889 abitanti residenti (Cosenza 63.561 al 2022; Rende 36.051 al 2022; Castrolibero 9.277 al 2022 per un totale complessivo di 108.889 abitanti).

Il concepimento fattuale di una tale prestigiosa idea di fusione, oltre a quanto in precedenza di rilievo, non può che interessare - anche - il miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oltre che avere riguardo ad una riduzione della spesa pubblica, ragionevolmente prevedibile a seguito delle inevitabili economie di scala che una corretta gestione unitaria dei servizi - naturalmente - comporterebbe, il tutto armonizzato dalle nuove risorse finanziarie cui l'auspicato nuovo ente vedrebbe beneficiarsi (sia nella fase *ante* che *post* fusione).

Numerose disposizioni, soprattutto di carattere finanziario, sono state - appunto - emanate per incentivare e favorire i processi di fusione tra i comuni, incrementando la dotazione finanziaria stanziata nel bilancio dello Stato per l'erogazione dei contributi straordinari ad essi spettanti ed accrescendo - così - l'entità del contributo erogabile (si rammenta che al fine di favorire la fusione dei comuni, l'articolo 15, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali - prevede che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa).

In questa ottica si dirama, altresì, la portata normativa sancita dal comma 450 della legge n. 190/2014, come di recente modificato dall'art. 21 del D.L. n. 50/2017, la quale norma prevede - appunto - una applicazione più limitata, per i comuni che procedono alla fusione, nei primi cinque anni dalla fusione stessa, dei vincoli relativi alle facoltà assunzionali ed ai rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero le disposizioni prescrittive di cui all'art. 1, comma 229, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), le quali autorizzano, dal 2016, i comuni istituiti a decorrere dall'anno del 2011 a seguito di fusione, fermi

restando i vincoli generali sulla spesa di personale, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Da ultimo, per mera prassi di sintesi e di certa utile analisi, non può che evidenziarsi la circostanza secondo la quale il trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali, oltre alla congiuntura - in termini - che l'istituzione del nuovo ente non solo non priverebbe i territori dei comuni estinti dei benefici stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali in loro favore, quanto che lo stesso nuovo Comune (risultante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero) ben potrebbe essere, per il futuro, oggetto di ulteriore fusione con altri enti locali a questo limitrofi.

Questo progetto di legge ripercorre perfettamente il solco normativo tracciato dalla più recente politica nazionale e regionale (*rif.* L. n. 56/2014 – cd. Legge Delrio; artt. 117 e 133 Cost.; art. 15 del T.U.E.L. in *rif.* al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 46, comma 5, Statuto Regionale; Legge Regionale 24 novembre 2006, n. 15).

Affinché la fusione dei Comuni di cui alla presente proposta di Legge si possa concretizzare è prevista l'indizione del *referendum* consultivo ai sensi dell'articolo 40 della Legge regionale n. 13/1983. Sarà, quindi, sottoposta alla consultazione popolare la scelta del nome del Comune di nuova istituzione; infatti nel *referendum* sarà posto il quesito relativo alla scelta del nome del nuovo Comune.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLATO

L'art. 1 istituisce il nuovo Comune, attribuendone il nome, definendone il territorio e stabilendo che dalla data di sua istituzione i preesistenti Comuni saranno estinti.

L'art. 2 detta le disposizioni normative in ordine alla titolarità dei beni e dei rapporti giuridici, con particolare riferimento ai beni mobili ed immobili, ai rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni oggetto di fusione, trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione, ed al personale dipendente.

L'art. 3 definisce le disposizioni normative connesse all'estinzione, alla data di istituzione del nuovo Comune, dei tre Comuni originari e dei rispettivi organi, con la previsione dell'istituzione del Commissario e l'individuazione delle disposizioni transitorie in termini di nomine.

L'art. 4 detta le disposizioni in materia di organizzazione comunale provvisoria.

L'art. 5 disciplina la vigenza degli atti normativi, amministrativi generali, programmatori e pianificatori.

L'art. 6 detta le disposizioni in materia di approvazione del nuovo Statuto comunale e del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

L'art. 7 detta disposizioni in materia di titolarità dei contributi statali e regionali attribuiti agli estinti Comuni.

L'art. 8 detta disposizioni sulla clausola di invarianza finanziaria.

L'art. 9 disciplina gli aspetti finanziari connessi all'attuazione della presente proposta di Legge.

L'art. 10 rinvia alle disposizioni vigenti in materia per quanto non previsto nella presente proposta di Legge.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

I profili di spesa che graveranno sulla finanza regionale sono connessi solo alla indizione ed organizzazione del *referendum* consultivo di cui all'art. 40 della Legge regionale 13/1983.

Difatti l'art. 32 del citato corpo legislativo stabilisce che, sia per i *referendum* abrogativi che per quelli consultivi, *“le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione”*, con possibilità per la Regione di *“anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale”*. Per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni si fa pieno riferimento a quanto statuito dalla Giunta regionale con la delibera n. 447/2014, dalla quale si evince un costo medio per seggio di € 1.248,96 ed un costo medio per elettore di € 3,37. Le spese anticipate dai Comuni e rimborsabili dalla Regione possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- Compensi ai componenti di seggio elettorale. Sono rimborsati nelle misure previste dall'art. 1 della Legge n. 70/1980, così come sostituito dall'art. 3, comma 1 della Legge n. 62/2002;
- Retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali addetti ai servizi elettorali sono autorizzate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 D.lgs. n. 8/1993, convertito con la Legge n. 68/93, come modificato dal comma 400, lett. d), punti 1 e 2, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal contratto collettivo di lavoro del comparto e dalle altre disposizioni vigenti;
- Spese per assunzione di personale a tempo determinato. È ammessa a rimborso la sola spesa relativa al periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento degli adempimenti elettorali, fermo restando che il rimborso della spesa è limitato, come tempo massimo, al periodo intercorrente tra l'affissione del decreto di convocazione dei comizi ed il trentesimo giorno successivo alle consultazioni;
- Stampati e manifesti non forniti dalla Regione. Possono essere rimborsate soltanto le spese relative agli stampati indispensabili per la necessità del servizio elettorale la cui fornitura è prevista a cura dei Comuni;

- Trasporti vari per operazioni di montaggio/smontaggio delle cabine elettorali. Sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie, al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale ed al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni;
- Allestimento degli spazi per la campagna referendaria e dei seggi elettorali, spese postali e telegrafiche. Sono comprese anche quelle per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali;
- Spese varie. Sempre inerenti agli oneri effettivamente sostenuti dai Comuni per specifici adempimenti organizzativi (a titolo di esempio il richiamo all'eventuale affitto dei beni immobili da adibire a sezioni elettorali, noleggio di beni mobili per le sezioni elettorali, spese sostenute dai Comuni per l'erogazione dei buoni pasto al personale che ha svolto lavoro straordinario, limitatamente ai giorni in cui il lavoro straordinario è stato svolto per attività inerenti la organizzazione del *referendum* consultivo.).

Alla luce di quanto sopra esposto, alle spese complessivamente sostenute dalla Regione per il *referendum* consultivo, per le quali si indica quale criterio di quantificazione degli oneri quello della fissazione di un tetto di spesa di € 100.000,00, si farà fronte mediante le risorse allocate alla missione 20 Programma 03 capitolo U0700110101, oltre a quelle allocate sulla Missione 01 Programma 07 capitolo U0100210601 dello stato di previsione del bilancio 2023-2025.

ARTICOLATO

Art. 1

(Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero)

1. È istituito, a decorrere dal 1 febbraio 2025, il nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, in Provincia di Cosenza.
2. Il territorio del nuovo Comune di cui alla presente Legge è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, come risultante dalla cartografia allegata alla presente Legge.
3. Alla data di cui al comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte ed i consigli comunali decadono dalle loro funzioni ed i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2

(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.
2. Il personale dei preesistenti Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto regioni ed Autonomie locali del 1 aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del comune di nuova istituzione, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.
3. Il Comune di nuova istituzione subentra in tutti i diritti sul personale già comandato o trasferito ad altri enti.

Art. 3

(Commissario e organi amministrativi)

1. Alla data di istituzione del nuovo Comune le tre compagini comunali preesistenti sono estinte. I rispettivi organi, sindaco, giunte e consigli comunali, decadono.
2. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di nuova istituzione a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del Comune sono esercitate dal Commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
3. Fino all'elezione del Sindaco e dei nuovi organi, il Commissario è coadiuvato da un comitato consultivo formato dai sindaci dei Comuni originari sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 120 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusione dei Comuni).
4. Alla data di istituzione del nuovo Comune, gli organi di revisione contabile in carica nei Comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di nuova istituzione le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

5. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai Comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
6. In assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo Comune, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

Art. 4

(Organizzazione amministrativa provvisoria)

1. Entro il (...) i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di nuova istituzione ed il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, oppure in mancanza della stessa intesa, decide il Commissario.
3. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal Commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino alla approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di nuova istituzione.

Art. 5

(Vigenza degli atti)

1. Tutti gli atti normativi e gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei Comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del (...), restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali ed alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino all'adozione dei corrispondenti atti del Commissario di cui all'art. 3 o degli organi del nuovo comune.

Art. 6

(Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli organi del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale. La redazione dello statuto avviene possibilmente previo espletamento di studi di fattibilità tecnico-organizzativa in ordine all'individuazione dei migliori modelli organizzativi ed attuativi del nuovo ente. Lo statuto comunale valorizza e promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze come definite dalla Costituzione e dalle competenti leggi statali e regionali, modelli di sviluppo ecosostenibile cui ispirare le politiche economiche, di marketing e

sociali, anche mediante la previsione di apposite forme di partecipazione per la valorizzazione dell'economia e del lavoro.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 7

(Contributi statali e regionali)

1. Il Comune di nuova istituzione, derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Castrolibero e Rende, è titolare dei contributi previsti per i Comuni preesistenti dalla normativa statale e regionale.
2. Al Comune di nuova istituzione sono attribuiti i contributi previsti, a qualunque titolo, dalla legislazione statale e/o regionale per gli estinti Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, con l'eccezione di quelli che espressamente non possono essere trasferiti in virtù delle medesime leggi.

Art. 8

(Disposizioni contabili)

1. Il Comune di nuova istituzione:
 - a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dalla sua istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi della normativa statale vigente;
 - b) ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai Comuni estinti;
 - c) approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

Art. 9


(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente Legge si applicano le norme del d.lgs. 267/2000, della legge 56/2014, nonché la normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.



I Consiglieri Regionali

